

**Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005**

pag. 1/17

ALLEGATO_B**CRITERI ISTRUTTORI****1 DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Come già specificato nelle premesse del provvedimento di Giunta, la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", ha disposto agli articoli 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico" e 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale" la concessione di aiuti in conto capitale finalizzati al recupero dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico nonché alla conservazione del paesaggio.

Infatti, il contesto del paesaggio agrario della Regione, frutto della capacità dell'uomo di interpretare abilmente le vocazioni dei terreni, sviluppando con il proprio lavoro ordinamenti e insediamenti agrari, costituisce un ambito di interesse storico-culturale da conservare, tutelare e valorizzare; ne sono testimonianza le antiche organizzazioni fondiarie e l'armonioso contesto di segni e di tipologie insediative rurali espressi nel corso del tempo.

La Regione Veneto conserva inoltre numerose testimonianze di un'architettura rurale tradizionale, di rilevante interesse storico e archeologico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente naturale; tale interazione tra uomo e territorio esprime una serie di valori culturali legati non solo alle tradizioni agricole locali, ma anche e soprattutto alle tecniche architettoniche e costruttive dei secoli scorsi. Tale patrimonio edilizio costituisce altresì, sia per il consistente numero di edifici che per la molteplicità di forme, un'importante risorsa dell'azienda agricola che se ne avvale per fini residenziali, produttivi e per le attività di servizio contemplate dall'articolo 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo n. 228/2001.

Deve peraltro essere richiamato che con legge 24 dicembre 2003, n. 378, anche il Legislatore nazionale ha inteso salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, quali gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali realizzati tra il XIII e il XIX secolo.

In particolare, l'art.2, comma 1 della norma sopra richiamata, prevede che le Regioni e le Province autonome – nell'ambito delle rispettive competenze statutarie – individuino gli insediamenti di architettura rurale e provvedano al loro eventuale recupero, riqualificazione e valorizzazione, sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale.

Inoltre, l'art. 3 della legge citata ha promosso l'istituzione di un apposito Fondo, denominato "Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", cui possono accedere le Regioni per la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 2/17

In base a quanto previsto dall'art. 3 il Fondo nazionale verrà ripartito tra le Regioni proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna Regione e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole Regioni.

Pertanto le dotazioni finanziarie regionali per la concessione degli aiuti per la valorizzazione del paesaggio e dei fabbricati rurali, che per l'esercizio finanziario 2005 ammontano complessivamente a 2.000.000,00 euro, potranno essere integrate da quelle che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali renderà disponibili in attuazione della legge 378/2003, a condizione che l'intervento regionale in applicazione dei sopracitati artt. 38 e 39 risulti coerente con i criteri definiti in ambito nazionale per l'attuazione della legge n. 378/2003.

Per quanto concerne il rilevamento delle tipologie di architettura rurale, si ritiene utile fruire, ove possibile, dell'individuazione già operata all'interno dei PRG, tramite i disposti di alcune leggi regionali, a seguito indicate, che in passato ne hanno consentito l'individuazione e la conseguente tutela e valorizzazione.

La legge regionale 31 marzo 1980, n. 80, "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici del Veneto", all'ultimo comma dell'art. 6, "strumenti urbanistici attuativi", stabilisce che essi siano correlati dall'indagine storica sulla formazione del tessuto insediativo (abrogata dall'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11).

La legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, "Tutela ed edificabilità delle zone agricole", stabilisce, all'art. 10, "tutela dei beni culturali e ambientali" (ex art. 9 della legge regionale 58/1978), gli interventi consentiti su aggregazioni rurali di antica origine e su manufatti ed edifici aventi caratteristiche culturali tipiche della zona, stabilendo, altresì, per essi, l'individuazione da parte del Consiglio Comunale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

La legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'uso e l'assetto del territorio" stabilisce all'art. 28, "beni ambientali e architettonici", l'individuazione nel P.R.G. dei beni del territorio comunale anche non vincolati a norma delle vigenti leggi; tra essi, al punto 19 sono posti gli insediamenti urbani e rurali o loro parti, aggregazioni edilizie, singoli edifici e manufatti, aventi caratteristiche ambientali e architettoniche, con le rispettive aree e pertinenze.

Il quarto comma dell'art. 28 stabilisce che tali beni siano individuati nella cartografia del P.R.G., a scala opportuna, con adeguata classificazione tipologica riferita alle singole unità immobiliari.

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che approva il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, art.10, stabilisce al titolo I "Tutela", art. 10 "beni culturali", comma 4, lettera l) che sono beni culturali le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 3/17

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio", in vigore dal 23 ottobre 2004, all'art. 43, comma 1, lettera a), "tutela del territorio agricolo nel Piano regolatore comunale", prevede l'individuazione, da parte del Piano di Assetto del Territorio (PAT), degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili; alla lettera b), le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a); al comma 2, lettera d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici di valore storico – ambientale di cui comma 1, lettera a).

2 PROCEDURE TECNICO – AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

2.1 Categoria di beneficiari

Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA.

Ai sensi di quanto previsto dal punto 5 dell'allegato n. 1 della DGR n. 3758 del 26 novembre 2004, tutti i soggetti che intendono presentare domanda dovranno essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario.

L'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario avviene secondo le modalità previste dalla DGR n. 3758/2004 e dai successivi decreti di attuazione del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo del Settore Primario.

Il soggetto richiedente dovrà possedere la disponibilità del fabbricato oggetto dell'intervento alla data della presentazione dell'istanza di finanziamento di cui al presente bando (in ogni caso sono esclusi i contratti di comodato), dimostrata attraverso atti giuridicamente rilevanti e dovrà impegnarsi a garantire il mantenimento di tale titolo, per un periodo di almeno 10 anni decorrenti dalla data del collaudo dell'intervento oggetto di finanziamento.

2.2 Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) fabbricati rurali ad uso non produttivo: fabbricati rurali, o porzioni degli stessi, ancorché destinati nel passato ad uso produttivo, per i quali a seguito degli interventi agevolati, sia previsto un utilizzo non produttivo, quale ad esempio un utilizzo residenziale;

b) manufatti rurali: elementi distintivi presenti nell'ambito dell'azienda agricola che caratterizzano il legame tra l'edilizia rurale tradizionale e le aree agricole di pertinenza come i muri di recinzione e di sostegno lungo i percorsi, le pavimentazioni degli spazi destinati alla residenza e al lavoro, la viabilità rurale storica, i muri a secco in pietra di contenimento dei terrazzamenti, le aie, le vasche per la macerazione della canapa, gli elementi e i segni della religiosità locale, i forni, i pozzi, le fontane, gli abbeveratoi, etc;

c) fabbricati rurali ad uso produttivo: fabbricati rurali, o porzioni degli stessi, per i quali a seguito degli interventi agevolati, sia previsto un utilizzo di carattere produttivo;

d) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000;

e) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare

i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

f) interventi di restauro e risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2.3 Entità degli aiuti

Il contributo riconosciuto ai beneficiari per la realizzazione degli interventi è così definito:

- 50% delle spese ritenute ammissibili, analogamente a quanto previsto all'art. 4, comma 1, della legge n. 378/2003.

2.4 Limite massimo di contributo

L'importo massimo del contributo per ciascuna azienda agricola è fissato in Euro 40.000,00.

2.5 Tipologia di intervento

Risultano oggetto di intervento i fabbricati e i manufatti rurali, come ampiamente descritti nell'Allegato A, che costituiscono testimonianza significativa del paesaggio e dell'economia rurale tradizionale, adibiti ad uso residenziale o ad attività funzionali all'agricoltura, completati tra il XIII e il XIX secolo, che abbiano un rapporto diretto con i fondi agricoli circostanti e che presentino una riconoscibilità del loro stato originario in quanto non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto e nelle caratteristiche architettonico – costruttive.

Di seguito si riportano le diverse tipologie di intervento all'interno delle quali trovano previsione progettuale le opere oggetto di riconoscimento contributivo:

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati e manufatti rurali ad uso non produttivo;

b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati rurali ad uso produttivo, purché l'intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda agricola, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato.

Di norma, i fabbricati e i manufatti rurali devono essere individuati nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1985 n. 24 "tutela e edificabilità delle zone agricole" ed interessati da relativo vincolo; dovrà essere nota e certa l'epoca di realizzazione.

2.6 Opere ammissibili a contributo

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti per l'acquisto di materiali elementari e la realizzazione di opere edili compiute - individuate, di norma, dall'elenco prezzi per opere di miglioramento fondiario da ammettere ai benefici pubblici della Regione del Veneto - per quanto compatibili con la natura degli interventi per la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo dei fabbricati rurali ad uso non produttivo, manufatti rurali e fabbricati rurali ad uso produttivo di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nel regolamento edilizio.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, dovranno prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione e alla riorganizzazione delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. Gli interventi dovranno rispettare la concezione strutturale dell'edificio e mantenere i caratteri costruttivi, distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forme, alla dimensione e agli elementi architettonici delle aperture.

2.6.1 Opere relative a fabbricati e manufatti rurali ad uso non produttivo

Ricadono nell'ammissibilità, sempre se conformi ai vincoli e alle prescrizioni sopra citate, anche:

- le opere che comportino spostamenti minimi in verticale dei solai interni, solo nel caso in cui le altezze esistenti rendano i locali non idonei alla destinazione d'uso abitativa;
- la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni, nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
- la modifica della destinazioni d'uso, purché non comprometta la struttura architettonica e storica del fabbricato ed in conformità con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione contenute nel PRG vigente.

Sono comunque escluse dall'ammissibilità le spese sostenute per arredamenti, apparecchiature e strutture mobili, nonché:

- l'impiantistica elettrica ed elettronica, nonché quella termo-idraulica e igienico-sanitaria;

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 7/17

- le modifiche dei volumi edilizi, le sopraelevazioni e le trasformazioni di elementi accessori dei fabbricati rurali (scale esterne, porticati, etc);
- le modifiche alla dimensione delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture che vadano ad alterare l'aspetto del fabbricato rurale.

Nell'ambito della spesa ammissibile potranno essere ricompresi anche gli interventi e le attività svolti con il lavoro dell'imprenditore agricolo, dei suoi familiari e dei lavoratori dipendenti, nel limite massimo annuo di Euro 10.000.

2.6.2 Opere relative a fabbricati rurali ad uso produttivo

Sono esclusi dal riconoscimento contributivo gli interventi che comportano un aumento della capacità produttiva dell'azienda agricola, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato.

Ricadono nell'ammissibilità, sempre se conformi ai vincoli e alle prescrizioni sopra citate, anche:

- le opere che comportino spostamenti minimi in verticale dei solai interni, solo nel caso in cui le altezze esistenti rendano i locali non idonei alla destinazione d'uso produttiva;
- l'impiantistica elettrica ed elettronica, nonché quella termo-idraulica e igienico-sanitaria;
- la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale.

Sono comunque escluse dall'ammissibilità le spese sostenute per arredamenti, apparecchiature e strutture mobili, nonché:

- le modifiche dei volumi edilizi, le sopraelevazioni e le trasformazioni di elementi accessori dei fabbricati rurali (scale esterne, porticati, etc);
- le modifiche alla dimensione delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture che vadano ad alterare l'aspetto del fabbricato rurale.

2.7 Priorità, preferenze, precedenza

E' prevista la predisposizione di due distinte graduatorie facenti riferimento alle tipologie di intervento ammissibili, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.5.

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 8/17

Per la formulazione delle sopracitate graduatorie regionali, verranno applicati i criteri di seguito specificati, con la precisazione che non potranno essere sommati punteggi afferenti alla medesima sezione.

2.7.1 Opere relative a fabbricati e manufatti rurali ad uso non produttivo

Sezione A. Condizioni dell'imprenditore

Aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai 40 anni	Punti 5
Aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003	Punti 3

Sezione B. Tipo di intervento

Utilizzo <i>ex novo</i> o riutilizzo di fabbricati rurali a fini abitativi	Punti 5
--	------------

2.7.2 Opere relative a fabbricati rurali ad uso produttivo

Sezione A. Condizioni dell'imprenditore

Aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai 40 anni	Punti 5
Aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003	Punti 3

Sezione B. Tipo di intervento

Mantenimento della destinazione e utilizzazione originaria	Punti 5
Utilizzo di tecniche che garantiscano il contenimento dei consumi energetici e la riduzione della dispersione termica	Punti 2

I fondi regionali posti a bando sono assegnati sulla base della posizione assunta dall'iniziativa in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.

A parità di punteggio, le graduatorie saranno stilate in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Le risorse del Fondo nazionale, di cui all'art. 3 della legge n. 378/2003, per gli anni 2003/2004/2005, ad avvenuta formalizzazione della quota di riparto assegnata alla Regione del Veneto, consentiranno il finanziamento delle istanze poste utilmente in graduatoria, successivamente a quelle finanziate con le risorse regionali per l'esercizio finanziario 2005.

Le graduatorie vengono approvate entro 100 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande fatti salvi i tempi per la pubblicazione.

2.8 Vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore, di cui al successivo punto 2.21, i beni oggetto di finanziamento sono gravati da un vincolo decennale di destinazione d'uso e non alienabilità che sarà espressamente richiamato nel relativo provvedimento di concessione al beneficiario.

In ogni caso la concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un'apposita "convenzione" o "atto unilaterale d'obbligo" opportunamente trascritto presso i relativi pubblici registri con oneri a carico del beneficiario, che preveda:

- a) il vincolo decennale di destinazione d'uso e la non alienabilità dell'immobile, senza giusta causa, per almeno 10 anni;
- b) la non trasferibilità dell'immobile, senza giusta causa, per almeno 10 anni secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 378/2003;
- c) la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di concessione sul BUR o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 378/2003;
- d) ogni eventuale altro elemento necessario, come anche previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 378/2003.

Costituisce, in ogni caso, giusta causa l'eventuale alienazione o trasferimento dell'immobile a un familiare che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa agricola, nei limiti di quanto specificato dall'art. 230 bis del Codice Civile.

2.9 Termini di esecuzione delle opere

Fatte salve le cause di forza maggiore, di cui al successivo punto 2.21, i termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione del relativo contributo e non potranno essere superiori a 12 mesi, elevabili a 18 mesi per interventi su aree svantaggiate; potrà essere concessa una sola proroga di durata pari a

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 10/17

metà dei termini, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

2.10 Ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle che rientrano nelle tipologie descritte in precedenza purché siano state effettuate successivamente alla data di accettazione della domanda ed entro i termini di realizzazione dell'intervento previsti nella comunicazione al beneficiario.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente; peraltro il titolo medesimo deve riportare in forma dettagliata i relativi materiali e opere.

Non possono in alcun caso essere finanziate le spese effettuate e/o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione dell'intervento.

Di norma, la valutazione della congruità dei prezzi per l'acquisto dei materiali elementari farà riferimento al prezzario regionale.

Di converso, per quanto riguarda il lavoro svolto dall'imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti (ammissibile solo per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera a) del punto 2.5 e precisamente fabbricati e manufatti rurali ad uso non produttivo) in fase istruttoria si farà comunque riferimento al prezzario della CCIAA della provincia in cui ricade l'intervento, in quanto il prezzario regionale non lo prevede espressamente.

Per quanto attiene agli interventi effettuati da soggetti terzi, andranno prodotti preventivi riguardanti il complesso dei lavori e delle forniture, predisposti da imprese diverse, nel mentre, a collaudo andranno prodotte le relative fatture quietanzate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfettari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario, in base a quanto previsto dalla norma n. 7 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004.

2.11 Spese generali

Alle spese ammissibili di cui al punto 2.10 possono essere aggiunte le spese tecniche e generali, nel limite massimo del 12% della somma complessivamente preventivata.

Le spese tecniche e generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'intervento finanziato e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

2.12 Specifiche tecniche

Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, anche di solai, volte e coperture, nonché di elementi accessori (comignoli, gronde), dovranno essere effettuati con l'impiego di tecniche aventi caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali; i materiali dovranno appartenere alla tradizione locale e, ove non possibile dovranno presentare caratteristiche analoghe, anche sotto il profilo estetico.

Il restauro delle facciate e delle superfici esterne dovrà avvenire sulla base della valutazione analitica delle tecniche e dei materiali tradizionali; sono da escludere sia la rimozione degli intonaci tradizionali, sia il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o laterizio.

Per il rinnovo degli infissi e dei serramenti dovranno essere utilizzati materiali e tecniche appartenenti alla tradizione locale, nonché elementi propri dell'edilizia rurale (ante, scuri). Non potranno essere utilizzati materiali plastici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. Gli elementi di chiusura e apertura di vani che sono testimonianza della tradizione locale dovranno essere mantenuti o restaurati.

Gli elementi di recinzione (muri, steccati) e le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o dei porticati dovranno essere mantenuti e restaurati rispettando a loro originaria consistenza materiale, struttura e disegno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rimanda, ove pertinente, alle specifiche tecniche richiamate nel Decreto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge n. 378/2003.

2.13 Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie

Per l'attuazione del presente bando è disponibile la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2005, che verrà integrata con le assegnazioni alla Regione del Veneto da parte del "Fondo nazionale" di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale".

In analogia con i criteri di suddivisione territoriale previsti nell'ambito dello Sviluppo Rurale, una quota pari al 25% dell'importo della spesa pubblica è riservata al finanziamento delle domande ammissibili, riguardanti fabbricati e manufatti rurali ubicati nelle aree svantaggiate di montagna.

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 12/17

L'eventuale disponibilità non utilizzata per carenza di domande ammissibili, è destinata al finanziamento delle istanze riguardanti i fabbricati e i manufatti rurali delle altre aree.

Per fruire dei benefici previsti dal presente bando, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, corredata dalla documentazione generale e specifica indicata al successivo punto 2.14; la documentazione indicata come essenziale per l'espletamento dell'istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena l'esclusione.

2.14 Documentazione da allegare alla domanda

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR il soggetto richiedente dovrà presentare apposita istanza, completa per lo meno della documentazione sotto specificata, secondo le modalità e la modulistica stabilite da AVEPA.

La domanda dovrà riportare la spesa prevista, il contributo richiesto ed una breve descrizione dell'uso attuale del fabbricato e la sua destinazione a seguito dell'intervento .

Si precisa in ogni caso che potrà essere finanziata una sola istanza per azienda agricola.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) foto del fabbricato in numero necessario ad illustrare prospetti e coperture, manufatti e il contesto rurale di riferimento, nonché foto di interni e documentazione di particolari costruttivi e compositivi.

b) dichiarazione sostitutiva attestante:

- eventuale possesso di qualifica di IATP;
- epoca di realizzazione del fabbricato e manufatto rurale oggetto di intervento;
- iscrizione all'anagrafe del settore primario.

c) preventivo sintetico di spesa riguardante il complesso dei lavori e delle forniture sottoscritto dal responsabile dell'impresa.

d) fotocopia, ove disponibile, del modello in possesso del richiedente, riguardante l'avvenuto censimento del fabbricato o manufatto rurale, ai sensi dell'art. 10 (Beni Culturali e Ambientali) della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria ed esclusivamente per le istanze finanziabili in base alle risorse disponibili, AVEPA provvederà a richiedere la seguente documentazione integrativa:

e) computo metrico estimativo analitico, redatto sulla base del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con DGR 29 settembre 2000 n. 3075 ed integrato con DGR 22 dicembre 2000 n. 4154, a firma del tecnico progettista e sottoscritto dal richiedente. Qualora non siano presenti nel citato prezzario gli elementi per la

valutazione di alcune opere e servizi, può essere utilizzato il prezzario CCIAA della provincia in cui viene realizzato il progetto;

f) in alternativa al computo metrico di cui al punto e) potranno essere prodotti, per il necessario confronto di carattere amministrativo, almeno due preventivi di spesa analitici, riferiti ai medesimi lavori, riguardanti il complesso delle opere e delle forniture, predisposti da imprese diverse;

g) estratto di mappa con localizzazione del fabbricato oggetto dell'intervento e delle eventuali aree di pertinenza;

h) permesso di costruire, autorizzazione edilizia, dichiarazione di inizio attività (DIA), ed elaborati progettuali presentati al Comune;

i) "convenzione" o "atto unilaterale d'obbligo" di cui al punto 2.8.

Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata presentazione entro il termine stabilito da AVEPA, della documentazione integrativa, di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i) comporta d'ufficio la reiezione delle istanze a suo tempo presentate.

2.15 Ricevibilità delle domande

Durante tale fase viene verificata la ricevibilità in termini di:

a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;

b) presenza nella domanda della firma del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR;

c) presenza del codice fiscale del richiedente.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda è irricevibile e quindi non passa alla successiva fase di istruttoria di ammissibilità.

Tale fase si conclude entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

2.16 Modalità di svolgimento della istruttoria e controlli

Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione dei benefici sono così strutturate, in base a quanto previsto alla lettera i) dell'Allegato A alla legge regionale n. 40/2003:

a) controllo amministrativo sul 100% delle domande presentate, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione;

b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima dell'erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione;

c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti nonché del rispetto dei vincoli.

I controlli di cui alle lettere b) e c) sono effettuati su un campione pari almeno al 5% dei soggetti ammessi ai benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base dell'analisi dei rischi.

La fase istruttoria si conclude al più tardi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

2.17 Modalità e termini di erogazione dei contributi

Le erogazioni al beneficiario avvengono di norma per stato di avanzamento, ad eccezione della prima che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento dell'iniziativa ed essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, a prima richiesta a favore dell'Organismo Pagatore.

L'erogazione di un anticipo può essere richiesta entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento dell'intervento nella misura massima del 40% del contributo concesso; l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo il modello definito dalla Giunta regionale.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario trasmette la richiesta e la documentazione al massimo entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento prevista nel provvedimento di concessione; il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta.

La mancata presentazione, entro i termini prescritti, in assenza di gravi e comprovati motivi che, comunque, devono essere comunicati all'ufficio con congruo anticipo, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale dei benefici concessi.

Per contributi inferiori ai 15.000,00 euro al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, verrà dato luogo esclusivamente alla erogazione del contributo a saldo.

2.18 Sanzioni

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 15/17

Qualora si verifici un utilizzo scorretto dei fondi pubblici erogati, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, l'Organismo Pagatore procede:

- al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

E' previsto, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

2.19 Variazione delle iniziative

Esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti connessi alla finanziabilità delle istanze, nel corso della realizzazione del progetto sono ammesse variazioni non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del bando e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche che garantiscano la conservazione degli elementi di valore storico, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano non sostanziali le variazioni che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'intervento.

Le variazioni non sostanziali contenute entro il 10% della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva.

Le variazioni non sostanziali che superano il 10% della spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione erogante ai fini dell'autorizzazione.

2.20 Divieto di cumulo delle provvidenze

I benefici concessi con il presente bando non sono cumulabili con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea, dallo Stato e da altri Enti locali, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.

2.21 Cause di forza maggiore

La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.

Potranno essere riconosciute, in particolare, le cause di forza maggiore ricadenti nelle seguenti categorie:

- a) il decesso dell'imprenditore agricolo;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore agricolo;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
- d) la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'iniziativa non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per gli interventi realizzati, e non vi è applicazione di alcuna sanzione.

2.22 Rinuncia totale

La rinuncia totale da parte del beneficiario comporta:

- nel caso non sia stata predisposta la graduatoria regionale, la sua esclusione da quest'ultima;
- nel caso sia successiva al decreto di concessione, salvo che non sia conseguente a causa di forza maggiore, l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa tipologia di intervento nei due anni successivi a quello in cui viene effettuata la rinuncia. In ogni caso gli importi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti, maggiorati degli interessi legali.

2.23 Revoca dei benefici

Fatte salve le cause di forza maggiore, di cui al precedente punto 2.21, si procede alla revoca dei benefici quando:

- a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei tempi previsti;

Allegato __B__ alla

Dgr n. 3411 del 15 NOV 2005

pag. 17/17

b) i beni e le opere oggetto di intervento sono stati alienati, trasferiti o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell'amministrazione erogante;

c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;

d) quando il beneficiario non abbia ottemperato a quanto previsto nella apposita "convenzione" o atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente punto 2.8 del presente Allegato.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato a tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.